

forzosa, applicando al ritardato pagamento gli interessi legali;

7. stabilire che i controlli e le ispezioni di cui al precedente punto 1), effettuati dalla Provincia con spese ed oneri a carico dei soggetti destinatari, non possono essere più di uno all'anno e che, ai fini dell'efficienza, efficacia ed adeguatezza degli stessi, l'eventuale personale tecnico provinciale addetto ai suddetti controlli e/o ispezioni, abbia idonee qualifiche funzionali;
8. stabilire che per i controlli e le ispezioni di cui al punto 1) e/o per gli ulteriori rilevamenti e/o analisi necessari, le Province possono avvalersi dell'ARTA; che applicherà per questi ultimi, rivolgendosi direttamente ai soggetti destinatari, il tariffario di cui alla DGR n. 961 del 07.11.2003;
9. stabilire che il Servizio Gestione Rifiuti provveda a trasmettere il presente provvedimento alle Province ed all'ARTA regionale;
10. disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 22.02.2006, n. 130:

DLgs 5 febbraio 1997 - Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) - Gestione integrata degli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

Il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i. (cd."Decreto Ronchi"), ha modificato il

quadro normativo ambientale, dettando in particolare nuove norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DLgs. 22/97, la gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;

Ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del DLgs. 22/97, le autorità pubbliche favoriscono, nell'ambito delle proprie attribuzioni ed in ordine di priorità, la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti al fine di limitare il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento;

Ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 22/97, le Regioni, sentite le Province e i Comuni, predispongono Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti (PRGR), assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, DLgs. 22/97, le Province sono, salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per l'organizzazione della gestione unitaria dei rifiuti urbani, secondo le modalità di programmazione fissate dal PRGR, predisposto sentiti i Comuni;

Ai sensi degli artt. 36, 37, 38 e 39 il DLgs. 22/97 detta specifiche disposizioni, integrative e complementari, in materia di gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio ed in particolare, al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al principio del "chi inquina paga", nonché la cooperazione degli stessi secondo il principio della "responsabilità condivisa", ci si deve ispirare ai principi di cui all'art. 36, comma 2, punti a), b), c) e d);

Ai sensi dell'art. 40, del DLgs. 22/97, i produttori hanno costituito un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi per assicurarne il recupero ed il riciclo;

Ai sensi dell'art. 41, del DLgs. 22/97, i produttori e gli utilizzatori hanno costituito il CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni;

Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n. 93/2001, è stata prevista l'istituzione da parte delle Province, degli Osservatori Provinciali sui Rifiuti (OPR); in Abruzzo sono stati istituiti nelle quattro Province di: Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo;

Visti

I Programmi Generali per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio del CONAI per gli anni 2004 - 2005;

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGR), approvato con L.R. 28 aprile 2000, n. 83, pubblicato nel *B.U.R.A.* n. 16 del 9 giugno 2000;

Considerato che

In data 14 dicembre 2004, è stato rinnovato l'Accordo di Programma Quadro per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio tra ANCI e CONAI, che regola gli aspetti tecnici ed economici per la raccolta ed il conferimento degli imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio pubblico;

E' previsto l'obbligo a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dal succitato DLgs. 22/97, di provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento ai fini del reimpiego, riciclaggio e recupero a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del sistema CONAI;

La Regione Abruzzo ha in fase di aggiornamento il PRGR secondo le linee definite con la DGR n. 1242 del 25.11.2005, avente per

oggetto: "Criteri ed indirizzi per la redazione del nuovo piano regionale di gestione integrata dei rifiuti", che prevede specifici interventi per la corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi;

La volontà del CONAI è quella di rivolgere una particolare attenzione alle Regioni che presentano difficoltà nello sviluppo di sistemi di gestione con avvio al riciclo degli imballaggi;

Ritenuto

Di accogliere ed approvare integralmente il contenuto dell'allegato, per le motivazioni sopra riportate e, pertanto, di renderlo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Opportuno sostenere il presente accordo con specifiche risorse finanziarie che potranno essere reperite nell'ambito del fondo di cui all'art. 34 della L.R. 83/00, tramite provvedimenti amministrativi del competente servizio regionale dando atto che l'importo presunto di Euro 15.000,00 che trova capienza sul cap. 292210 dello stato di previsione nella spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Dato atto

Del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Visti

Il DLgs. 22/97;

La L.R. 83/00;

La legge n. 77/99 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

approvare il Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo ed il CONAI denominato: "Gestione integrata degli imballaggi e rifiuti di imballaggio", indicato in premessa ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

incaricare la Direzione Parchi Territorio Ambiente ed Energia - Servizio Gestione Rifiuti per l'adozione degli atti amministrativi necessari alla sua attuazione dando atto

che l'importo presunto di Euro 15.000,00 che trova capienza sul cap. 292210 dello stato di previsione nella spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario;

disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione comprensiva dell'allegato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Segue Allegato

LOGO REGIONE

LOGO CONAI

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE ABRUZZO

E

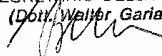
CONAI

***GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMBALLAGGI E
RIFIUTI DI IMBALLAGGIO***

Documento composto da n. 7 facciate.

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 130 del 22 FEB 2006

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)



La **Regione Abruzzo**, con sede in L'Aquila, via , in persona del legale rappresentante (di seguito denominato "Regione Abruzzo");

Il **CO.NA.I.**, Consorzio Nazionale Imballaggi, con sede in Roma, Via Tomacelli 132, in persona del legale rappresentante, (di seguito denominato "CONAI");

premesse che

il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i. (cd."Decreto Ronchi"), ha modificato il quadro normativo ambientale, dettando in particolare nuove norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

ai sensi dell'art.2, comma 3, del DLgs.22/97, la gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;

ai sensi degli artt.3, 4 e 5 del DLgs.22/97, le autorità pubbliche favoriscono, nell'ambito delle proprie attribuzioni ed in ordine di priorità, la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti al fine di limitare il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento;

ai sensi dell'art.22 del DLgs.22/97, le Regioni, sentite le Province e i Comuni, predispongono Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti (PRGR), assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'art.25 della legge 7 agosto 1990, n.241;

ai sensi dell'art.23, comma 1, DLgs.22/97, le Province sono, salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per l'organizzazione della gestione unitaria dei rifiuti urbani, secondo le modalità di programmazione fissate dal PRGR, predisposto sentiti i Comuni;

ai sensi degli artt.36, 37, 38 e 39 il DLgs.22/97 detta specifiche disposizioni, integrative e complementari, in materia di gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio ed in particolare, al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al principio del "chi inquina paga", nonché la cooperazione degli stessi secondo il principio della "responsabilità condivisa", ci si deve ispirare ai principi di cui all'art.36, comma 2, punti a), b), c) e d);

ai sensi dell'art.41, del DLgs.22/97, i produttori e gli utilizzatori hanno costituito il CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni;

ai sensi dell'art.10, comma 5, della legge n.93/2001, è stata prevista l'istituzione da parte delle Province, degli Osservatori Provinciali sui Rifiuti (OPR), esistenti nelle quattro Province abruzzesi: Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo;

visti

i Programmi Generali per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio del CONAI per gli anni 2004 - 2005;

il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGR), approvato con L.R.28 aprile 2000, n.83, pubblicato nel BURA n.16 del 9 giugno 2000;

il documento di pianificazione della gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio inserito nel sopramenzionato PRGR;

considerato che

in data **14 dicembre 2004**, è stato rinnovato l'Accordo di Programma Quadro per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio tra ANCI e CONAI, che regola gli aspetti tecnici ed economici per la raccolta ed il conferimento degli imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio pubblico;

è previsto l'obbligo a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dal succitato DLgs.22/97, di provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento ai fini del reimpiego, riciclaggio e recupero a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del sistema CONAI;

la Regione Abruzzo ha in fase di aggiornamento il PRGR secondo le linee della DGR n.1242 del 25.11.2005, avente per oggetto "*Criteri ed indirizzi per la redazione del nuovo piano regionale di gestione integrata dei rifiuti*", che prevede specifici interventi per la corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

la volontà del CONAI è quella di rivolgere una particolare attenzione alle Regioni che presentano difficoltà nello sviluppo di sistemi di gestione con avvio al riciclo degli imballaggi;

tutto ciò premesso, le parti di cui al presente accordo convengono e stipulano:

PROTOCOLLO D'INTESA

Art.1

(Oggetto)

1. Il presente documento delinea le azioni da intraprendere sul territorio abruzzese nel settore della riduzione e raccolta differenziata degli imballaggi e rifiuti di imballaggio, provenienti da utenze domestiche e non domestiche, al fine di facilitarne l'avvio al recupero ed al riciclo presso utilizzatori del territorio nazionale.

Art.2


(Organizzazione territoriale)

1. La Regione Abruzzo è suddivisa, allo stato attuale, in **n.4** Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), coincidenti con le Province. Gli ATO sono divisi in **n.14** sub-ambiti, ai quali i Comuni aderiscono in Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, con funzioni di governo e di organizzazione dei servizi di gestione della raccolta ordinaria e differenziata, nonché degli impianti di supporto alla raccolta differenziata stessa.

Art.3

(Finalità)

1. Il presente accordo ha la finalità di:
 - a. promuovere con apposite iniziative la ricerca e lo sviluppo di attività per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, in particolare di imballaggi e rifiuti di imballaggi, tenendo conto dell'innovazione tecnologica nello sviluppo sostenibile, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati;

- 
- b. incrementare i livelli di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio provenienti da superficie pubblica, anche mediante un'apposita azione di sensibilizzazione nell'ambito domestico e di quelli prodotti dalla piccola e media industria e dalla distribuzione, assimilati ai rifiuti urbani nel rispetto dei criteri di assimilazione esistenti e conformemente a quanto previsto dall'Accordo di Programma Quadro ANCI – CONAI, stabilendo come soglia di riferimento l'intercettamento e l'avvio al riciclo o recupero di materia del **60%** dei rifiuti di imballaggio immessi al consumo in Abruzzo, da raggiungersi nell'arco temporale di un quinquennio;
 - c. promuovere, per ciascun materiale, le modalità di raccolta più idonee, secondo le indicazioni riportate nel PRGR, al fine di conseguire i risultati quantitativi di cui al punto precedente e soddisfare i requisiti qualitativi per i materiali stabiliti dall'Accordo di Programma Quadro;
 - d. sviluppare un sistema di conferimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari provenienti dalla grande industria o comunque non assimilati ai rifiuti urbani;
 - e. promuovere e pubblicizzare i circuiti specifici che adottano il sistema di cauzione degli imballaggi al fine di favorirne lo sviluppo;
 - f. valorizzare la raccolta dei rifiuti per tipologie omogenee, attraverso adeguati ed efficaci sistemi di filiera;
 - g. sviluppare un adeguato sistema di stazioni/piattaforme ecologiche per la valorizzazione/stoccaggio dei rifiuti di imballaggio raccolti in modo differenziato, quale anello di collegamento per il loro avvio al riciclo presso utilizzatori del territorio nazionale;
 - h. favorire e promuovere lo studio e l'avvio di modalità di recupero di materia, anche in forma diversa dal riciclo diretto, nel territorio regionale;
 - i. favorire e promuovere il mercato della materia e dei prodotti recuperati dai rifiuti, secondo gli indirizzi e le finalità del D.M. n.203/03 (GPP) e relative circolari attuative in materia per i diversi materiali;
 - j. limitare la produzione di rifiuti residuali, da avviare a sistemi di trattamento/smaltimento, stabilendo controlli efficaci sulla destinazione dei rifiuti di imballaggio raccolti in modo differenziato.
 - k. promuovere lo svolgimento di attività formative per operatori pubblici e/o privati del settore, in particolare sull'organizzazione di sistemi di gestione, efficaci, efficienti ed economici, degli imballaggi e rifiuti di imballaggi;
 - l. organizzare lo scambio di informazioni sulle attività di produzione e raccolta differenziata degli imballaggi, con particolare riferimento alle quantità, qualità merceologica, grado di copertura, modalità e "indici di efficienza" dei servizi comunali e/o consortili.

Art. 4

(Attività e impegni del CONAI)

1. Al fine di rendere operativo il presente "Protocollo di Intesa", CONAI, anche attraverso i Consorzi di Filiera, si impegna a:
 - a. assicurare, per tramite dei Consorzi di Filiera, il ritiro dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel quadro delle condizioni e degli standard qualitativi indicati negli Allegati tecnici dell'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI, ivi compresi i corrispettivi previsti nello stesso.
 - b. assicurare, tramite i Consorzi di Filiera, il ritiro delle frazioni merceologiche similari secondo le indicazioni e gli standard di qualità indicati negli Allegati tecnici dell'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI, ivi compresi i corrispettivi previsti nello stesso.
 - c. ritirare, tramite i Consorzi di Filiera, dalle stazioni/piattaforme ecologiche, individuate con l'ausilio della Regione e della Province, i diversi materiali di pertinenza, nonché a

riconoscere ai soggetti gestori i corrispettivi per i servizi aggiuntivi previsti dall'Accordo di Programma Quadro ANCI - CONAI;

- d. individuare, entro tre mesi dalla firma del presente Protocollo, per tramite dei Consorzi di Filiera ed in funzione della presenza di operatori idonei sul territorio, stazioni/piattaforme ecologiche e/o sistemi per la presa in carico delle diverse frazioni merceologiche di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico di raccolta, tenendo conto della densità demografica dei comprensori e comunque almeno uno per Provincia;
- e. individuare, per tramite dei Consorzi di Filiera, in funzione della presenza di operatori idonei sul territorio, di almeno una piattaforma per imballaggi secondari e terziari da superfici private per Provincia entro tre mesi dalla firma del presente Protocollo ed assicurare il ritiro del materiale ivi conferito con modalità previste dal "Protocollo di Cooperazione e Collaborazione" del 21 ottobre 2000, sottoscritto da: CONAI, Comieco, Corepla e Rilegno;
- f. per il transitorio, entro tre mesi dalla firma del presente Protocollo, il CONAI, per tramite dei Consorzi di Filiera e sulla base delle specificità di ogni singolo materiale, si impegna a identificare almeno un centro a livello regionale per la presa in carico dei rifiuti di imballaggio; l'elenco dei centri di riferimento, che attualmente sono riconosciuti nell'ambito del sistema CONAI - Consorzi di Filiera è riportato nell'allegato A in calce al documento; qualunque variazione sarà tempestivamente comunicata e pubblicizzata;
- g. il CONAI, per tramite dei Consorzi di Filiera, si impegna a stipulare, anche nel transitorio, le convenzioni per la presa in carico dei materiali di imballaggio provenienti da raccolta su suolo pubblico con i Comuni richiedenti o con i loro gestori del servizio muniti di delega; riconoscendo i corrispettivi previsti nell'Accordo di Programma Quadro, sia per il servizio di raccolta che per il trasporto secondo le modalità previste negli specifici Allegati Tecnici del medesimo Accordo di Programma Quadro;
- h. organizzare, insieme ai Consorzi di Filiera e conformemente a quanto Quadro previsto dal Comitato di Coordinamento di cui all'Accordo di Programma ANCI - CONAI, a supporto delle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa ed al fine di sviluppare la sensibilizzazione dei cittadini alla raccolta differenziata, campagne di comunicazione univoche nel territorio regionale, i cui dettagli saranno studiati dal Comitato Tecnico di cui al successivo art.6, che stimolino le azioni per il perseguimento degli obiettivi e finalità di cui all'art.3, nonché campagne mirate di comunicazione, eventi o manifestazioni specifiche sul territorio; che dovranno proporre messaggi chiari e precisi sulla necessità di privilegiare le modalità di raccolta più idonee per ciascun materiale, preferibilmente con tecnica "domiciliare" (sistemi integrati), onde massimizzare i livelli e la qualità dell'intercettazione e far conoscere i vantaggi ambientali dell'avvio a riciclo del materiale;
- i. individuare, d'intesa con i Consorzi di Filiera, le Province/OPR e la Regione, specifiche aree di intervento nel territorio regionale, per l'attivazione di eventuali "progetti pilota" inerenti la gestione integrata dei rifiuti di imballaggio.


Art.5

(Attività e impegni della Regione Abruzzo)

Al fine di rendere operativo il presente Protocollo d'Intesa, la Regione Abruzzo si impegna a:

- a. promuovere e favorire, la riduzione dei rifiuti, la raccolta differenziata e le attività di riciclo, d'intesa con le Province/OPR, sulla base dei criteri e degli obiettivi stabiliti nel

PRGR e nei PPGR e, comunque, prioritariamente mediante la promozione di “sistemi integrati” di gestione dei rifiuti.

- 
- b. promuovere, anche tramite appositi finanziamenti disponibili, la realizzazione di stazioni e/o piattaforme ecologiche per il conferimento dei materiali in ciascun sub-ambito o, laddove funzionale ad una migliore applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, al servizio di due o più sub-ambiti contigui.
 - c. stabilire, d'intesa con le Province, la possibilità, quale azione di ausilio al consolidamento del sistema CONAI/Consorzi di Filiera nella Regione, di utilizzare le stazioni e/o le piattaforme ecologiche sovracomunali, di cui al punto precedente, attivati dalla Pubblica Amministrazione, anche come centri di riferimento del sistema CONAI - Consorzi di Filiera, per la presa in carico di rifiuti di imballaggio, purché siano riconosciuti i corrispettivi per i servizi aggiuntivi prestati previsti nell'Accordo di Programma Quadro ANCI – CONAI e/o previsti da specifici accordi con i centri di riciclo e di recupero;
 - d. promuovere le forme di cooperazione e coordinamento più idonee per l'attuazione della gestione di rifiuti di imballaggio negli ambiti territoriali ottimali, in accordo con quanto descritto nei PRGR e/o PPGR;
 - e. assicurare, tramite le Province, un efficace controllo degli impianti e delle attività di gestione dei rifiuti di imballaggio;
 - f. promuovere e contribuire all'organizzazione di campagne di comunicazione univoche nel territorio regionale, in accordo con il CONAI secondo quanto precisato nell'art.4, punto h) e con la collaborazione degli OPR;
 - g. favorire lo sviluppo di un “*marchio di informazione*”, reso visibile nelle singole unità di vendita al consumatore, che consenta il riconoscimento di beni con ridotta quantità e/o pericolosità di imballaggi; l'attribuzione del marchio verrà stabilita dal comitato tecnico di cui all'art.6, secondo protocolli da definire in apposito programma-quadro;
 - h. promuovere e pubblicizzare i circuiti specifici che adottano il sistema di cauzione degli imballaggi al fine di favorirne lo sviluppo;
 - i. supportare l'utilizzo dei prodotti ottenuti dall'attività di recupero anche mediante normative specifiche regionali e l'inserimento degli stessi nei capitolati di OO.PP., a condizioni rispondenti alla normativa in materia di qualità e di certificazione dei prodotti e del D.M.203/03.
 - j. definire, in collaborazione con CONAI ed OPR, “linee guida” regionali, per l'applicazione di “*indici di efficienza*” dei servizi comunali e consortili, che tengano conto anche del grado di soddisfazione degli utenti (customer satisfaction);
 - k. stabilire a livello regionale una “*Giornata del buon imballaggio*”, in collaborazione con Enti, Operatori del settore, Istituzioni scolastiche, Associazioni ambientaliste e dei consumatori, come forma di sensibilizzazione e promozione di buone pratiche ambientali.

Art.6

(Comitato Tecnico)

1. Per assicurare la coerenza tra le attività individuate e il presente Protocollo d'Intesa, la verifica ed il coordinamento degli interventi, anche in rapporto alle necessità che saranno rilevate sul territorio, si costituisce un Comitato Tecnico con i rappresentanti di CONAI e Consorzi di Filiera, della Regione Abruzzo e delle Province/OPR di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.
2. In particolare il Comitato Tecnico provvede a:
 - a. monitorare il sistema della gestione degli imballaggi, anche con l'ausilio dell'ARTA e degli Osservatori Provinciali sui Rifiuti (OPR), per verificare le percentuali di intercettazione e dell'avvio al riciclo/recupero dei rifiuti di imballaggi immessi al consumo nella Regione Abruzzo;

- b. aggiornare gli elenchi delle stazioni e/o piattaforme ecologiche di riferimento per il ritiro di materiali di imballaggio, con adeguata pubblicizzazione presso i Comuni, le Comunità Montane, i Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, gli OPR, ..etc;
- c. studiare, promuovere ed avviare nella Regione, forme di prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti, recupero di materia dai rifiuti di imballaggio, anche in alternativa al riciclaggio diretto;
- d. studiare le attività per le campagne di comunicazione univoche a livello regionale e monitorare quelle sviluppate a livello locale, al fine di assicurarne la coerenza.
- e. sviluppare e/o aggiornare accordi tecnici specifici per la gestione delle varie tipologie merceologiche di imballaggi nella Regione, secondo le necessità che nel tempo dovessero emergere.

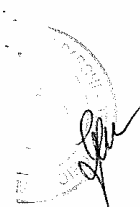
Art. 7
(Durata)

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha durata triennale, è rinnovabile anche tacitamente, salvo contraria ed espressa manifestazione di volontà comunicata da una parte all'altra mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata almeno trenta giorni prima della scadenza dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

REGIONE ABRUZZO

CONAI



QUINTA REGIONE ABRUZZO - Pescara
Via ...
Pescara, ...

data, ...

7 febbraio

Pescara, ...

07.02.2006

